



CAMERA DEI DEPUTATI

V COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO

EMENDAMENTI UDIR

AC 2790

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

UDIR Associazione nazionale dei dirigenti scolastici, delle professionalità dell'area dell'istruzione e della ricerca

Mail: segreteria@udir.it - Mobile: [3317713481](tel:3317713481)



Emendamenti

- **Correzione della denominazione del comparto ed estensione alla rispettiva area dirigenziale;**
- **Esonero dalla riforma Fornero per il personale della dirigenza scolastica;**
- **Disposizioni per il tracciamento e isolamento dei casi positivi al COVID-19 nelle istituzioni scolastiche;**
- **Misure per l'edilizia scolastica e modifiche alla disciplina sulla responsabilità dei Dirigenti scolastici in tema di sicurezza;**
- **Misure per l'edilizia scolastica e modifiche alla disciplina sulla responsabilità dei dirigenti scolastici sulla sicurezza a scuola per l'anno scolastico 2020/2021;**
- **Salario minimo garantito nei rinnovi contrattuali;**
- **Sblocco della mobilità interregionale e mobilità straordinaria per i Dirigenti Scolastici**
- **Deroga al dimensionamento scolastico per l'a.s. 2021/21;**
- **Riformulazione dei parametri per il dimensionamento scolastico;**
- **“Indennità COVID-19” in favore dei Dirigenti Scolastici;**
- **Salario Accessorio Dirigenti Scolastici. Corresponsione della RIA dei dirigenti in quiescenza dal 31 agosto 2012;**
- **Salario Accessorio Dirigenti Scolastici. Corresponsione della RIA dei dirigenti in quiescenza dal 31 agosto 2015;**
- **Perequazione interna ed esterna dello stipendio tabellare;**
- **Esonero dall'obbligo della presenza quotidiana nella sede di servizio;**
- **Reclutamento degli idonei del concorso a dirigente scolastico di Trento e Bolzano;**
- **Modalità di valutazione dei Dirigenti Scolastici**

I

Art. 60

(Opzione donna)

- **Correzione della denominazione del comparto ed estensione alla rispettiva area dirigenziale**

Al comma 3 le parole “*comparto scuola ed AFAM*” sono sostituite con “*comparto dell’area dell’istruzione e della ricerca*”

MOTIVAZIONE la modifica interessa tutto il personale dipendente e dirigente del nuovo comparto e dell’area dell’istruzione e della ricerca considerato ad ogni modo l’errore presente nel testo normativo in riferimento anche del solo comparto scuola ed AFAM che non esiste più.

II

Art. 63

(Calcolo dei requisiti di anzianità nel part time verticale ciclico)

- **Esonero dalla riforma Fornero per il personale della dirigenza scolastica**

Si inserisce un ulteriore comma, conseguentemente la rubrica è così modificata “Calcolo dei requisiti di anzianità ai fini pensionistici e nel part time verticale ciclico”

Per il personale della dirigenza scolastica si applicano, a partire dal 2021, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, le disposizioni normative previgenti all’approvazione dell’articolo 24, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

MOTIVAZIONE: il carattere peculiare della professione dirigenziale rispetto alle altre professioni della Pubblica Amministrazione per il diffuso e gravoso *stress* psicofisico, unito all’attuale pesante *gap* generazionale tra personale scolastico e discendenti necessita di un’apposita finestra che permetta l’accesso e la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità secondo le regole previgenti la riforma cosiddetta “Fornero”.

III

Art. 75

(Disposizione per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

- **Disposizioni per il tracciamento e isolamento dei casi positivi al COVID-19 nelle istituzioni scolastiche**

Si inserisce l'articolo 75-bis con la seguente rubrica Disposizioni per il tracciamento e isolamento dei casi positivi al COVID-19 nelle istituzioni scolastiche

1. Al fine di potenziare il sistema di tracciamento e isolamento dei casi positivi al COVID-19 all'interno delle Istituzioni Scolastiche, è previsto un canale diretto tra le Istituzioni Scolastiche e le Asl preposte.

2. Al fine di potenziare il contenimento dell'emergenza epidemiologica ciascun plesso scolastico dovrà essere dotato di un dispositivo "Termo scanner" Agli oneri derivanti dalla disposizione, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato

MOTIVAZIONE: la norma si pone l'obiettivo di rendere più snella e veloce, in seno alle Istituzioni Scolastiche, la procedura di rilevazione degli eventuali casi di positività consentendo un immediato isolamento di casi di contagio e preservando la salute di studenti, docenti, personale ATA e comunità coinvolta. La norma ha lo scopo di dotare tutte le Istituzioni Scolastiche di dispositivi atti a rilevare la temperatura corporea di alunni e personale in modalità automatica al fine di individuare tempestivamente i soggetti con possibili sintomi da COVID -19.

IV

Art. 88.

(Misure per l'edilizia scolastica)

- **Misure per l'edilizia scolastica e modifiche alla disciplina sulla responsabilità dei Dirigenti scolastici in tema di sicurezza**

Si inserisce il comma 3, conseguentemente la rubrica è modificata come segue Misure per l'edilizia scolastica e modifiche alla disciplina sulla responsabilità dei Dirigenti scolastici

“All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:



1.1 Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.

2. Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.”

MOTIVAZIONE: alla luce delle numerose criticità emerse sul tema della sicurezza a scuola, è inderogabile esentare i Dirigenti Scolastici italiani da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale derivanti dai danni strutturali degli edifici scolastici, laddove abbiano tempestivamente richiesto alle autorità locali proprietarie dell'immobile l'intervento, sia strutturale che di manutenzione utile ad assicurare la sicurezza dei locali in uso. Non sono previsti maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale proposta stralcia i contenuti della proposta di legge n. 1217 recante "Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza degli edifici scolastici", dal contenuto analogo al tema ampiamente trattato nell'altra proposta di legge n. 1114 "Introduzione del

titolo XII-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza degli immobili utilizzati dalle istituzioni scolastiche", assegnate alla VII Commissione Cultura.

V

Art. 88

(Misure per l'edilizia scolastica)

- **Misure per l'edilizia scolastica e modifiche alla disciplina sulla responsabilità dei dirigenti scolastici sulla sicurezza a scuola per l'anno scolastico 2020/2021**

Si inserisce il comma 3, conseguentemente la rubrica è modificata come segue Misure per l'edilizia scolastica e modifiche alla disciplina sulla responsabilità dei Dirigenti scolastici

Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica Covid-19, i Dirigenti Scolastici che hanno ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida "Piano scuola 2020/2021" e a tutti i protocolli di sicurezza previsti dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Istruzione, oltre ai Decreti emanati la Presidente del Consiglio dei Ministri, non sono punibili penalmente ai sensi dell'articolo 51 del C.P. in quanto l'operato degli stessi deve intendersi come adempimento di un dovere impartito da una norma giuridica e/o organo superiore.

MOTIVAZIONE: la norma si pone l'obiettivo di ascrivere la responsabilità penale e civile del datore di lavoro nell'infortunio da contagio Covid-19 di un dipendente e, nel caso delle Istituzioni scolastiche degli alunni, solo in caso di violazione degli obblighi di legge. Il Dirigente Scolastico, ai sensi della normativa vigente, è datore di lavoro, tuttavia lo stesso non ha poteri di spesa ed esercita le sue funzioni adempiendo ai doveri che gli vengono imposti dal Ministero dell'Istruzione nella fase di avvio e svolgimento del nuovo anno scolastico in situazione di emergenza sanitaria ancora in atto.

VI

Art. 164

(Incremento del fondo per il rinnovo contrattuale)

- **Salario minimo garantito nei rinnovi contrattuali**

Si inserisce il comma 2

Il fondo di cui al comma precedente è incrementato entro il 2024 anche al fine di garantire l'allineamento del salario minimo al tasso annuo di inflazione reale, certificato dall'Istat e accertato

dal Ministero dell'Economia e Finanze, nei rinnovi contrattuali per i dipendenti e dirigenti del pubblico impiego, rispetto al blocco dei trattamenti economici complessivi previsto dal blocco previsto dall'articolo della legge 30 luglio 2010, n. 122.

MOTIVAZIONE: rispetto al blocco contrattuale avvenuto tra il 2008 e il 2016 e la progressiva perdita d'acquisto dei salari dei dipendenti pubblici in contrasto con gli articoli 36 e 39 della Costituzione si dispone il riallineamento degli stipendi attraverso l'integrale recupero, in percentuale, del tasso di inflazione reale certificato dall'Istat, superiore al 14%.

VII

Articolo 165

(Disposizioni in materia di personale scolastico)

- **Sblocco della mobilità interregionale e mobilità straordinaria per i Dirigenti Scolastici**

Si aggiunge il comma 8-bis

I Dirigenti Scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che superano l'anno di prova, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non superiore a 3 anni. A domanda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a Dirigenti Scolastici provenienti da altre regioni per il 100% complessivo dei posti vacanti e disponibili. Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2021/2022, i Dirigenti Scolastici immessi in ruolo nell'a.s. 2019/2020 e 2020/2021, a seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito, prima delle nuove immissioni in ruolo per l'a.s. 2021/2022.

MOTIVAZIONE: la norma si pone l'obiettivo di sboccare la grave situazione di disagio a cui sono soggetti numerosi Dirigenti Scolastici collocati fuori regione e di evitare l'ulteriore stallo della mobilità interregionale a cui sarebbero soggetti molti dei Dirigenti Scolastici vincitori del concorso 2017 e collocati fuori regione.

VIII

Articolo 165

(Disposizioni in materia di personale scolastico)

- **Deroga al dimensionamento scolastico per l'a.s. 2021/22**

Si aggiunge il comma 8-bis

1. Al fine di garantire un migliore funzionamento del sistema nazionale di istruzione ed una più efficace gestione delle attività didattiche anche a distanza, resa ancor più complessa dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il solo anno scolastico 2021/22, in deroga ed in via eccezionale, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado non si applica il comma 5 dell'articolo 19 della legge 15 luglio 2011, n.111, come modificato dall'articolo 4, comma 69, della legge n. 183 del 2011, e dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 128 del 2013.

2. Per il solo anno scolastico 2021/22, i nuovi incarichi di Dirigenti Scolastici resi disponibili in conseguenza delle modifiche di cui al comma precedente sono conferiti nei limiti dei posti vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzativa di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

MOTIVAZIONE: superare le reggenze con nomina nuovi dirigenti scolastici. Attualmente è previsto dall'art. 19 L. 111/2011 che alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, e fino a 400 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e che gli incarichi sono conferiti in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome; l'emendamento mira a garantire una più efficace gestione della didattica anche a distanza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante la pandemia in corso, riducendo il numero delle reggenze, derogando in via eccezionale per il solo anno scolastico 2021/22 dall'applicazione del comma 5 dell'articolo 19 della legge 15 luglio 2011, n.111, come modificato dall'articolo 4, comma 69, della legge n. 183 del 2011, e dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 128 del 2013. Il comma 2 dispone sull'attribuzione dei nuovi incarichi resisi disponibili in conseguenza della modifica.

IX

Articolo 165

(Disposizioni in materia di personale scolastico)

- **Riformulazione dei parametri per il dimensionamento scolastico**

Si inserisce il comma 8-bis

Il fondo di cui al comma 1 è utilizzato per la ridefinizione per l'assegnazione dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e di progettazione educativa, alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che raggiungono dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa, alla luce della revisione ragionata dei parametri del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81 di cui al protocollo di intesa del 6 agosto 2020 sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati rappresentativi della scuola per il contenimento della diffusione di COVID-19 e l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, tenuto conto della necessità di attivare di norma scuole autonome con un'utenza compresa tra 400 e 900 alunni, ridotta 300 unità per gli istituti scolastici che abbiano sede e/o comprendano sezioni staccate e/o plessi che insistono piccole isole, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche.

MOTIVAZIONE: la norma ha lo scopo di uniformare la normativa sul dimensionamento scolastico nelle scuole di qualsiasi ordine e grado, garantire una maggiore copertura della rete scolastica sul territorio nazionale ed evitare situazioni di disagio nelle aree che presentano particolari requisiti geografici e territoriali.

X

Articolo 165

(Disposizioni in materia di personale scolastico)

- **“Indennità COVID-19” in favore dei Dirigenti Scolastici**

Si inserisce il comma 8-bis

È previsto entro il corrente anno scolastico l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione ai dirigenti scolastici di un'indennità per il rischio biologico.

MOTIVAZIONE: La norma permetterebbe di premiare economicamente la figura del Dirigente

Scolastico che si sta trovando, parallelamente ad altre figure professionali, in prima linea nella gestione dell'emergenza sanitaria dovendo garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori della scuola con pesanti responsabilità e incrementare la gestione della didattica digitale integrata che presuppone un gravoso lavoro di organizzazione articolato tra alunni in presenza e alunni a distanza

XI

Articolo 165

(Disposizioni in materia di personale scolastico)

- **Salario Accessorio Dirigenti Scolastici. Corresponsione della RIA dei dirigenti in quiescenza dal 31 agosto 2012**

Si inserisce il comma 8-bis

Il fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato di cui all'art. 4 del CCNL Area V del 15 luglio 2010, biennio economico 2008- 2009, come disciplinato dal precedente CCNL e dalle vigenti norme di legge in materia, è integrato con le quote di retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2012. Conseguentemente è rideterminato, dal 1° settembre 2019, il Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 41 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro dell'8 luglio 2019. Per quanto riguarda il recupero delle quote spettanti ai Dirigenti in servizio dal 1° settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107."

MOTIVAZIONE: la norma esclude il limite per la costituzione del fondo per il salario accessorio anche per gli assegni relativi alla retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2012, che sarebbero dovuti confluire nel FUN annuale. La copertura finanziaria si avvale di risorse già stanziare dalla precedente legge di stabilità e risorse già disponibili per il rinnovo contrattuale.

XI in subordine

Articolo 165

(Disposizioni in materia di personale scolastico)

- **Salario Accessorio Dirigenti Scolastici. Corresponsione della RIA dei dirigenti in quiescenza dal 31 agosto 2015**

Si inserisce il comma 8-bis



Il fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato di cui all'art. 4 del CCNL Area V del 15 luglio 2010, biennio economico 2008- 2009, come disciplinato dal precedente CCNL e dalle vigenti norme di legge in materia è integrato con le quote di retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2015. Conseguentemente è rideterminato, dal 1° settembre 2019, il Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 41 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro dell'8 luglio 2019. Per quanto riguarda il recupero delle quote spettanti ai dirigenti in servizio dal 1° settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

MOTIVAZIONE: la norma esclude il limite per la costituzione del fondo per il salario accessorio anche per gli assegni relativi alla retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2015, che devono confluire nel FUN annuale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 178/15 e della sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'08 luglio 2019 per il Triennio 2016-2018. La copertura finanziaria si avvale di risorse già stanziata dalla precedente legge di stabilità e risorse già disponibili per il rinnovo contrattuale.

XII

Articolo 165

(Disposizioni in materia di personale scolastico)

- **Perequazione interna ed esterna dello stipendio tabellare**

Si inserisce il comma 8-bis

All'articolo 1, comma 591 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole “*al fine della progressiva armonizzazione*” sono sostituite con le seguenti “, *al fine della totale e completa armonizzazione del trattamento fondamentale e della retribuzione di posizione, parte fissa, del salario accessorio tra i Dirigenti della stessa area e tra dirigenti appartenenti ad aree diverse ma collocati nella stessa fascia*”.

MOTIVAZIONE la norma intende, prima della firma dei contratti relativi alle aree della dirigenza, armonizzare gli stipendi tabellari tra i Dirigenti della stessa area e tra aree diverse a parità di fascia di appartenenza, incluso una delle voci del salario accessorio non mutevole quale la retribuzione di posizione parte fissa, diversa da quella di parte variabile e di risultato, perequazione che in parte è stata già recepita all'interno CCNL sottoscritta per il triennio 2016/2018, per l'area della dirigenza dell'istruzione.

XIII

Articolo 165

(Disposizioni in materia di personale scolastico)

- **Esonero dall'obbligo della presenza quotidiana nella sede di servizio**

Si inserisce il comma 8-bis

All'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente comma:

Ai fini dell'esercizio delle mansioni di cui ai precedenti commi non è necessaria la presenza quotidiana dei Dirigenti Scolastici nella sede di lavoro.

MOTIVAZIONE: Per il DS si chiede di eliminare il riferimento della presenza quotidiana nella sede di lavoro in considerazione delle diverse funzioni che svolge. Il Dirigente Scolastico garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.

XIV

Articolo 165

(Disposizioni in materia di personale scolastico)

- **Reclutamento degli idonei del concorso a dirigente scolastico di Trento e Bolzano**

Si inserisce il comma 8-bis

L'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale del 16/11/2017 n. 1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2017 n. 47 e del corso-concorso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6/02/2018, pubblicato nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 febbraio 2018 n. 6 e che hanno superato le prove, sia scritta che orale, del concorso per l'ammissione al corso di

formazione dei suddetti concorsi ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle relative graduatorie.

MOTIVAZIONE: la proposta intende garantire una equiparazione di trattamento tra gli idonei della graduatoria prevista dal Decreto n. 1205 del 1° agosto 2019 e gli idonei del concorso indetto per la nomina dei Dirigenti Scolastici a Trento e Bolzano. La norma, inoltre, riprende quanto già disposto per il personale docente con l'articolo 1, comma 604, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, che ha eliminato in corso d'opera il precedente vincolo del 10% degli idonei previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107.

XV

Articolo 165

(Disposizioni in materia di personale scolastico)

- **Modalità di valutazione dei Dirigenti Scolastici**

Si inserisce il comma 8-bis

A partire dall'a. s. 2020/2021, la valutazione dei Dirigenti Scolastici si effettua con le stesse modalità previste per i dirigenti dell'AFAM, delle Università e della Ricerca confluiti nella stessa Area Istruzione e Ricerca di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 08 luglio 2019 per il Triennio 2016-2018. Conseguentemente entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge è emanata dal Ministro dell'Istruzione e della Ricerca una Direttiva sulla valutazione dei Dirigenti Scolastici nel rispetto di quanto già disposto dall'articolo 1, comma 93 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Conseguentemente, a partire dal 1° settembre 2020, cessa di aver efficacia la composizione del nucleo di valutazione previsto dal successivo comma 94, dell'articolo 1 della suddetta legge. Gli eventuali risparmi di spesa sono versati nel Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1° marzo 2002."

MOTIVAZIONE: la norma intende adottare, nel rispetto delle competenze specifiche individuate dal legislatore sul ruolo e le responsabilità del Dirigente Scolastico, le stesse modalità di valutazione riservate agli altri dirigenti confluiti nella stessa area dell'istruzione e della ricerca. Dall'applicazione si prevedono risparmi da stornare nel FUN di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1° marzo 2002 a seguito dell'approvazione del CCNQ del 13 LUGLIO 2016 Per il triennio 2015/2018 erano stati stanziati 7 milioni di euro all'anno.